

Trasmessa via e-mail

Spettabile
Generalsekretariat EFD
Att.ne Sig. O. Zibung
Bundesgasse 3
3003 BERNA

e-mail: regulierung@gs-efd.admin.ch

Lugano, 4 settembre 2004/GV

Presa di posizione sulla modifica dell'ordinanza ASR

Egregi Signori,

in riferimento al vostro scritto dell'8 agosto 2014 in merito alla messa in consultazione della proposta di modifica dell'ordinanza del 22 agosto 2007 sulla sorveglianza della revisione, con la presente ci permettiamo trasmettervi la nostra presa di posizione.

L'OAD FCT è una associazione costituitasi il 30 marzo 1999 e riconosciuta dalla FINMA quale Organismo di Autodisciplina il 25 maggio 1999. Dal 2009 la FINMA ha inoltre riconosciuto le norme di comportamento nell'ambito della gestione patrimoniale emanate dalla nostra associazione. Per ogni ulteriore informazione potete consultare la nostra pagina internet all'indirizzo www.oadfct.ch.

L'OAD FCT conta attualmente 490 membri attivi nel Cantone Ticino nell'intermediazione finanziaria parabancaria. I nostri affiliati vengono controllati annualmente da 140 revisori/società di revisione.

L'OAD FCT vanta 15 anni di esperienza nella vigilanza dei propri affiliati, vigilanza che viene svolta a due livelli, il primo per il tramite di revisore/società di revisione, che deve adempiere ai requisiti previsti dalla nostra direttiva "albo dei revisori", il secondo livello è rappresentato dai controlli effettuati direttamente dall'OAD FCT presso i propri affiliati.

Le esperienze maturate in questi 15 anni di attività di sorveglianza mediante l'utilizzo di controllori esterni sono state molto positive. Abbiamo, per mezzo dei nostri controlli, rilevato pochissime violazioni rilevanti da parte dei revisori, violazioni che sono sempre state sanzionate mediante le misure disciplinari previste nella direttiva poc'anzi citata.

L'OAD FCT già a suo tempo aveva espresso i propri dubbi sul nuovo concetto di revisione elaborato dalla FINMA (cfr. nostra presa di posizione pubblicata sul sito della FINMA).

L'analisi delle modifiche proposte non può prescindere dall'includere nella disamina ciò che più interessa il nostro OAD e meglio la modifica dell'art. 24 LRD con l'introduzione nel cpv. 1 della lettera d) che in pratica incarica la FINMA di intervenire presso gli OAD affinché i revisori riconosciuti da queste entità adempiano ai medesimi requisiti di quelli previsti per gli IFDS (Intermediari Finanziari Direttamente Sottoposti).

Va ricordato che l'introduzione della nuova prassi sulla revisione da parte della FINMA ha ridotto il numero di controllori degli IFDS da oltre un'ottantina a 18 (ultimo dato in nostro possesso). Sono rimaste attive sulla piazza ticinese dopo l'introduzione della novella prassi, ad eccezione delle "big four", meno di cinque società di revisione. Per contatti avuti nell'ambito della nostra attività abbiamo già potuto constatare un notevole rincaro dei costi dei controlli, sia dovuti ai nuovi modelli elaborati dalla FINMA ma soprattutto dovuti alla scarsità di operatori presenti e la situazione di oligopolio che si è venuta a creare.

La vostra proposta di modifica dell'ordinanza, con particolare riferimento alle varie lettere dell'art. 11 comporterà il venirsi a creare di una situazione che renderà la vigilanza difficoltosa oltre che estremamente onerosa senza portare apprezzabili novità nell'ambito della qualità.

Allo stato attuale un numero inferiore di 50 società di revisione in Svizzera si troverà in una situazione di oligopolio, spartendosi un mercato composto da circa 6500 intermediari finanziari. Per il nostro Cantone ciò significherebbe che il compito di controllare circa 700/750 intermediari finanziari (di cui 490 affiliati alla nostra associazione) verrebbe demandato a **meno di una decina di strutture** con sede nel Cantone.

Risulta facile comprendere come una tale scelta porterà a quanto segue:

- problemi di capacità presso i controllori autorizzati locali; risulterà pressoché impossibile per ogni revisore procedere ad un centinaio di controlli annui.
- un generale innalzamento dei costi a carico degli intermediari finanziari, causati dalla nuova situazione di monopolio (cosa già riscontrata presso gli IFDS vigilati secondo le nuove direttive FINMA);
- una pratica impunità delle società di revisione perché nel caso in cui qualcuna delle poche società di revisione accreditate venisse esclusa dall'albo di un OAD per delle violazioni, i suoi mandati andrebbero alle restanti poche società abilitate incrementando la concentrazione di mandati in pochissime mani in quanto l'asticella fissata nell'ordinanza è talmente alta che nessuna nuova entità potrebbe sostituire un revisore escluso da un OAD, da qui la necessità di "dosare" le sanzioni per non causare una carenza di società di revisione attive;
- il potere del controllo in mano a pochissime imprese oltre a essere contrario alle regole del libero mercato mette in serio pericolo l'efficacia della lotta al riciclaggio di denaro, la difesa della reputazione della piazza finanziaria svizzera e non da ultimo l'esistenza di qualche intermediario finanziario che non potrà permettersi il costo di un tale sistema;
- la prospettata garanzia di qualità dei servizi di revisione verrebbe a mancare, poiché il mercato si troverebbe sprovvisto della sana concorrenza che spinge gli operatori a costantemente migliorarsi.

- Nei quindici anni di attività di sorveglianza l'OAD FCT ha riscontrato i problemi più grossi proprio presso le grosse società di revisione, proprio quelle che in realtà un domani saranno chiamate a svolgere un ruolo dominante sul mercato.

L'OAD FCT ritiene che l'attuale sistema abbia dato buona prova di sé, la qualità dei controlli esperiti è generalmente buona – e ciò viene da noi costantemente monitorato per il tramite dei controlli diretti esperiti presso gli affiliati. Il numero dei revisori attuali (ricordiamo che per il nostro OAD sono circa 140 persone/società) garantisce un sistema di controllo efficace con il necessario ricambio nel caso in cui una società di revisione si rivelasse inadempiente e venisse esclusa dal novero degli autorizzati.

Si contesta l'impossibilità di mantenere i mandati per più di tre anni prevista all'art. 8 cpv. 1 OA-FINMA. Se questo può avere un senso per il controllo di grosse strutture (banche o assicurazioni) al contrario è sicuramente una norma discriminatoria, dannosa e di nessuna utilità per i piccoli intermediari finanziari iscritti agli OAD, che costringerebbe le società con un solo revisore a cedere i propri mandati ogni tre anni.

Visto quanto precede si richiede che le condizioni (cfr. in particolare art. 11b e 11g del progetto di modifica dell'ordinanza posta in consultazione) per il rilascio dell'autorizzazione alla revisione degli intermediari finanziari assoggettati alla FINMA (che andrebbero a scomparire se la proposta di modifica LSFIn e LIFin verrà approvata) vengano modificati i criteri di riconoscimento nella maniera seguente:

- Sono riconosciuti quali revisori sia le ditte individuali che le società di capitali
- Almeno un revisore deve disporre dei requisiti
- Sono riconosciuti quali revisori ai fini delle leggi sui mercati finanziari (limitatamente ai controlli LRD di affiliati agli OAD) coloro che dispongono di una sufficiente formazione
- Dispongono di una sufficiente formazione i revisori e le imprese di revisione che partecipano ai corsi di formazione specifici in materia LRD per almeno otto ore in un biennio

L'art. 11g al cpv. 1 prevede per il rilascio dell'abilitazione una pratica nell'ambito della revisione di almeno 5 anni. Riteniamo questa esigenza temporale ingiustificata in quanto di fatto esclude la possibilità a nuovi revisori di fresca formazione di accedere al mercato quali indipendenti. Viene anche posta la condizione di aver maturato almeno 200 ore di revisione in materia LRD. Non si comprende anzitutto durante che periodo devono essere state maturate queste ore, risulta inoltre essere una esigenza ingiustificata, anche per quanto già detto in precedenza, e difficilmente comprovabile, ad esempio per una persona che ha cambiato datore di lavoro e che non può quindi più accedere alla documentazione per comprovare le ore effettivamente svolte. Anche in questo caso si esclude *de facto* l'accesso al mercato a nuovi revisori indipendenti.

Si fa inoltre rilevare che in merito all'articolo 11g cpv. 2 lett. a (mantenimento dei requisiti), il monte ore richiesto in quattro anni (una media di 25 ore/revisione annue) secondo la nostra esperienza comporta il rischio di un innalzamento dei costi dei controlli (mediante lo svolgimento di un controllo più "lento") per quei revisori il cui monte ore è al limite.

Nell'ordinanza e nel messaggio non si fa riferimento a cosa si intenda per ore di revisione, se queste includono la preparazione, la trasferta, il controllo e la redazione del rapporto finale oppure se si intendono solo le ore di pura revisione, nel qual caso per effettuare presso nostri affiliati almeno 25 ore di revisione pura sono necessari più di 10 mandati, un numero di mandati questo che attualmente solo pochissimi nostri revisori hanno.

Non ci si oppone a che un revisore debba disporre di un numero minimo di mandati, riteniamo che tre mandati siano sufficienti, acquisibili nell'arco di tre anni. Ciò permetterebbe anche alle nuove società di poter entrare sul mercato.

Unicamente con queste modifiche sarà possibile mantenere un numero sufficiente di società abilitate allo svolgimento dei mandati di Audit LRD in seno agli IF sottoposti agli OAD. Perché giova ricordarlo ancora una volta, la modifica dell'art. 24 LRD, imporrà alla FINMA di richiedere agli OAD di adeguare il proprio sistema di controllo in conformità al sistema di controllo in vigore presso gli IFDS e ciò corrisponde a una inaccettabile ingerenza nell'autonomia degli OAD garantita per legge.

Con preghiera di prendere buona nota di quanto precede porgiamo distinti saluti.

Per l'OAD FCT

Massimo Tognola

Luca Confalonieri